



Costituitesi in giudizio la ~~Finanziaria S. Gi...~~ S.p.A. e il ~~Cardillo S. M...~~ S.p.A. rilevavano in via preliminare l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 152 d. lgs. 196/2003 per irrituale proposizione delle stessa con rito ordinario piuttosto che con il relativo rito speciale.

Contestavano nel merito la legittimazione passiva del ~~Cardillo S. M...~~ stante che la posizione di credito vantata nei confronti del Cardillo era stata dalla stessa ceduta alla ~~Finanziaria S. Gi...~~ S.p.a. già nell'anno 2007 e la mancanza di fondamento della domanda, all'uopo rilevando che legittimamente l'istituto di credito, in presenza di un consistente saldo negativo del conto corrente intrattenuto dall'attore, aveva effettuato la relativa segnalazione alla Centrale rischi e che, in ogni caso, non sussisteva adeguata prova del danno all'immagine lamentato in via principale dall'attore, che avrebbe dovuto essere rigorosamente provato.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti il giudice riservava la decisione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 152 d.lgs. n. 196/2003, posta l'evidente inapplicabilità alla presente fattispecie della norma invocata alla fattispecie de qua, che non ha ad oggetto la trattazione di dati personali e la materia disciplinata dal detto decreto legislativo in questione (per un precedente analogo cfr. Trib. Verona 19.3.2013 in Red. Giuffrè 2013 per il quale *"Allorquando, chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi all'insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti, ma semplicemente dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi, la relativa controversia non è riconducibile a quelle riguardanti l'applicazione della disciplina sul codice della privacy, ma piuttosto a quelle da responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c."*)

Quand'anche si ritenesse applicabile alla fattispecie in esame la predetta normativa, posta la generale competenza prevista dal comma 1 del richiamato art.152 dell'autorità giudiziaria ordinaria in composizione monocratica l'eventuale proposizione della domanda con citazione anziché con ricorso non determinerebbe il vizio lamentato, posto che i termini perentori previsti dalla norma al comma 4 riguardano la sola ipotesi in cui venga impugnato un provvedimento del Garante.

E' infondata altresì invece l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ~~Cardillo~~

E' incontestato, invero, che il credito vantato nei confronti dell'attore in dipendenza del rapporto di conto corrente originariamente intrattenuto con il [REDACTED] S.p.A. fa parte delle posizioni attive da questo cedute alla [REDACTED] S.p.A. giusta atto di cessione dell'8.10.2007.

Epperò la segnalazione alla Centrale Rischi è avvenuta nell'anno 2005 quando ancora il [REDACTED] era titolare del rapporto di conto corrente con l'attore e in tale qualità ha effettuato la contestata segnalazione, con ciò causando il danno lamentato da parte attrice.

La [REDACTED], per contro, è il soggetto che ha perdurato nell'asserito illegittimo comportamento non provvedendo, se non per effetto del provvedimento giudiziario, alla revoca della detta segnalazione.

Entrambi i convenuti devono considerarsi legittimati passivamente rispetto alla domanda dell'attore.

Venendo al merito della domanda ritiene questo giudice pienamente condivisibili le argomentazioni già svolte da altro giudice di questo stesso tribunale in ordine alla illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata nei confronti dell'odierno attore.

Come già rilevato in detto provvedimento *"il Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari, istituito con delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 16.5.1962 e affidato alla Banca d'Italia, è oggi essenzialmente disciplinato dalla delibera dell'anzidetto CICR del 29.3.1994, adottata ai sensi degli artt. 53, comma I, lett. B e 107 comma II d.Lgs 1.9.1993 n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - , nonché delle relative istruzioni emanate dalla stessa Banca d'Italia, segnatamente consistenti nelle specifiche Istruzioni per gli intermediari creditizi, appositamente dedicate alla materia della Centrale anzidetta, trasfuse nella circolare n. 139 del giotno 11.2.1991 e successivi aggiornamenti.*

*Alle luce della suddetta complessa disciplina di natura prevalentemente secondaria, ai fini dell'obbligo di segnalazione alla Centrale dei rischi che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorchè sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente, o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare la nozione di insolvenza che si ricava dalle richiamate "Istruzioni per gli intermediari creditizi" emanate dalla Banca d'Italia sulla base delle direttive del CICR (si veda in particolare il cap. II, se 2 par. 1.5) non si identifica con*

quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto fare riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come "grave difficoltà economica" senza quindi alcun riferimento al concetto di in capienza ovvero di definitiva irrecuperabilità (in tal senso cfr. Cass. 12.10.2007 n. 21428).

Nella vicenda in esame, avuto riguardo alle contestazioni mosse dal correntista al computo degli interessi applicato dalla odierna resistente non manifestamente infondate, tanto da avere trovato parziale accoglimento nella sentenza del Tribunale di Messina, peraltro non ancora divenuta definitiva e avendo il [REDACTED] dichiarato di volerla appellare, non appare giustificata la segnalazione alla Centrale Rischi a sofferenza, dovendosi considerare che, onde accertare l'incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da un seria contestazione sull'esistenza del titolo di credito vantato dalla banca (così da ultimo Cass. 19.4.1009 n. 7958).

Venendo alla domanda di risarcimento dei danni va rilevato che nonostante l'attore abbia fatto generico riferimento a danni patrimoniali e non patrimoniali, i primi non sono stati in alcun modo specificati e, conseguentemente provati e nessuna liquidazione può pertanto effettuare questo giudice relativamente a tale voce.

Per quanto attiene la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, segnatamente danno all'immagine, secondo l'orientamento più recente della S.C. la segnalazione alla Centrale Rischi, conferendo pubblicità *ipso facto* all'insolvenza del debitore, non è destinata ad assumere rilevanza solo in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente eseguita, deve ritenersi idoneo a provocare un danno non patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione della persona, a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali; con la conseguenza che, qualora l'illegittima segnalazione venga riconosciuta lesiva di diritti della persona, come quelli sopraindicati, il danno, da ritenersi *in re ipsa*, andrà senz'altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza.

Per quanto attiene poi alla sussistenza in concreto del detto danno va osservato che in proposito la S.C. ha affermato che "In caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, da parte di un istituto di credito, sussiste - non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una

cambiale - il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito" (Cass. 12626/10; conformi Cass. 9233/07, 14977/06; Trib. Bari, sent. 410/11).

Ne discende che, nel caso che ci occupa, avuto riguardo al sicuro pregiudizio sul piano dell'onore e della reputazione discendente per l'attore, libero professionista, dalla mera iscrizione del proprio nominativo, tenuto conto del tempo trascorso prima della cancellazione (2005-2013) e della mancanza di ogni concreta allegazione di quali conseguenze negative la segnalazione avrebbe prodotto sull'attività dell'attore in tale lasso di tempo, stima equo il Tribunale accordare al danneggiato a titolo di ristoro per il descritto danno non patrimoniale subito la complessiva somma di € 7.500.00 al cui pagamento in solido tra loro i convenuti vanno condannati.

Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, oltre alla rivalutazione economica dal momento del fatto dannoso fino al passaggio in giudicato della sentenza, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, spettano, quale compenso per il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, gli interessi legali sulla somma capitale rivalutata anno per anno, con decorrenza dal momento del fatto e fino al soddisfo (Cass. s.u. 17.02.1995 n. 1712).

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva spiegata

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis proposto da **[REDACTED]** **[REDACTED]** condanna le convenute al pagamento in solido tra loro della complessiva somma di € 7.500.00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione nonché al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.603.00 ivi compresi € 2.500.00 per compensi oltre IVA CPA e spese generali.

Si comunichi.

Catania 8 aprile 2014

Il Giudice  
dott. Concetta Grillo